

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Servizio 28
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA
ARMERINA

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 33/2021

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l'acquisizione di beni/servizi di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.

**BARBABLUFEST – RESPONSABILE SOCIAL MEDIA E GRAFICA della manifestazione -
Capitolo 29 - Esercizio Finanziario 2021 – CIG.: Z6732B968A**

IL DIRETTORE DEL PARCO

Visto	L'art. 32 del Decreto Lgs. n. 50/2016, il quale al comma 2 prevede che "prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
VISTO	il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato D. Lgs.56/2017 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici;
Visto	il D.L. N.77 DEL 31/5/2021 c.d. Decreto semplificazioni ;
Visto la	Determina del Dirigente di Servizio prot. n. 230 del 23/07/2021, con la quale si nomina il Dirigente Architetto Liborio Calascibetta Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.31, comma 1 del DLgs. 50/2016;
Premesso	<ul style="list-style-type: none">- che le manifestazioni del "Barbablufest" sono state inserite tra gli eventi riconosciuti dalla <i>governance</i> della Regione Siciliana e mirano all'incremento dell'offerta culturale di qualità nonché alla valorizzazione turistica dei siti regionali;- che tali diversificazioni dell'offerta culturale dei Parchi archeologici della Regione Siciliana, sono state inserite nel programma politico dell'attuale governo Regionale;- che l'affidamento in argomento è finalizzato all'organizzazione della manifestazione del " Barbablu fest", in programma dal 19/08/2021 al 04/09/2021 presso L' Area Archeologica di Morgantina, che con l'autonomia finanziaria saranno in gestione diretta della Direzione del Parco ed indirizzato alla valorizzazione del sito archeologico;
Vista	La richiesta del RUP che propone l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall' art. 1 lettera "f" comma 1 del D.L. n. 32 del 18.04.2019 ;
Atteso	che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (<i>e-procurement</i>), prevede:l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c.

	450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012;
Dato	Dato atto che il servizio da acquisire: <input type="checkbox"/> è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018); <input type="checkbox"/> non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;
Visto	che l'importo complessivo contrattuale della fornitura / del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Ritenuto	Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili: nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di ...garantire lo svolgimento del Barbablù fest nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;
Viste	le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto;
Considerato	che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 64/2014, in merito al quesito se <i>"sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacolo. esprime risposta positiva, in quanto "si deve rilevare come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c.</i> <i>Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Quand'anche si dovesse ritenere che la medesima possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 57 comma 2 D. Lgs. 163/2016 - ora art. 63, comma 2, lettera b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 - che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. "</i>
Richiamato	l'art. 63, comma 1, e comma 2, lettera b) punto 1, rubricato <i>"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"</i> del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
Rilevato che	le proposte artistiche sopra indicate sono meritevoli di apprezzamento

Atteso	altresi che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari indicati nell'avviso allegato che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
Ritenuto	opportuno individuare quale sistema di contrattazione la procedura negoziata ai sensi articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 ;
Richiamata	la deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, che per l'anno 2019 stabilisce l'entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; in relazione all'importo del contratto non è dovuto il pagamento del contributo all'AVCP;

Ritenuto	<ul style="list-style-type: none"> • di dovere avviare la procedura di affidamento del servizio di che trattasi onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenuti migliori gli obiettivi che l'Istituto si è posto, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza; • che tale servizio debba essere affidato con la massima celerità al fine di assicurare la realizzazione del Barbablufest; • che in relazione alla procedura di affidamento diretto nei servizi in economia, non è richiesta la preventiva pubblicazione di alcun bando di gara, potendo la Stazione Appaltante espletare indagine di mercato invitando direttamente gli operatori economici;
Precisato	che l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza all'espletamento del servizio ;
Preso Atto	Che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare; verrebbe violato quanto previsto dall'art. 35 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 (divieto artificioso frazionamento);

DETERMINA

- di procedere all'affidamento del servizio di RESPONSABILE SOCIAL MEDIA E GRAFICA della manifestazione "BARBABLUFEST" , per l'importo complessivo massimo di € 5.000,00, iva inclusa,
- di procedere per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall' art. 1 lettera "f" comma 1 del D.L. n. 32 del 18.04.2019 nel combinato disposto con l'art. 63, comma 1, e comma 2, lettera b) punto 1;
- di perfezionare la procedura di acquisizione mediante conferimento d'ordine alla ditta aggiudicataria, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti ed eventualmente, ove necessario, della congruità economica dell'offerta;
- di fissare in 4 (quattro) giorni, in considerazione dell'urgenza rappresentata in premessa, il termine di presentazione delle offerte ;
- di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 5.000,00 sul capitolo 29 codice xx.xx-x.xx del bilancio 2021, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento: - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale; - al Dirigente per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

fermo restando:

- 1) che la ditta aggiudicataria dimostri il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) che il RUP individui l'operatore economico con adeguata idoneità professionale, adeguata capacità economica e finanziaria, tenendo conto delle disposizioni comunicate dal Dirigente Generale con nota n.44931 del 23/09/2019;
- 3) che il RUP richieda le giuste capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
- 4) che la ditta affidataria sottoscriva senza riserve il patto d'integrità con l'Amministrazione in attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017 -art.1 comma 17 L.190/2012 - Patti di integrità negli affidamenti.

- di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'U.O. 2 di questo Istituto, Arch. Liborio Calascibetta, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti;

- di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre del Servizio 28 – Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. e copia dello stesso, agli atti dell'intervento "de quo".

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del 14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi e sul sito www.villaromanadelcasale.it in avvisi legali.

Piazza Armerina, 16.08.2021.



IL DIRETTORE DEL PARCO
Arch. Liborio Calascibetta

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina

Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, comportando lo stesso riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato quanto motivato nelle premesse, rilascia:

- parere favorevole
 parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte

Piazza Armerina, 16.08.2021.

F.to il Responsabile del Servizio finanziario

Documento firmato da:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del citato D.Lgs.

PRENOTAZIONE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
4	16.08.2021	5.000,00	29		2021

Piazza Armerina, 16.08.2021.



IL DIRETTORE
Arch. Liborio Calascibetta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 187, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo pretorio del Parco, all'indirizzo www.villaromanadelcasale.it (in "Avvisi legali"). Decorsi i termini di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito alla Sezione "Amministrazione trasparente" dal _____ al _____

Piazza Armerina, li _____

IL DIRETTORE
Arch. Liborio Calascibetta